

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2024, n. 042/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPREg. 25/2023
- Art. 2 Modifica all'articolo 6 del DPREg. 25/2023
- Art. 3 Modifiche all'articolo 8 del DPREg. 25/2023
- Art. 4 Modifiche all'articolo 9 del DPREg. 25/2023
- Art. 5 Modifica all'articolo 10 del DPREg. 25/2023
- Art. 6 Modifiche all'articolo 11 del DPREg. 25/2023
- Art. 7 Modifiche all'articolo 12 del DPREg. 25/2023
- Art. 8 Modifica all'articolo 13 del DPREg. 25/2023
- Art. 9 Modifica all'articolo 15 del DPREg. 25/2023
- Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del DPREg. 25/2023
- Art. 11 Modifica all'articolo 27 del DPREg. 25/2023
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 25/2023)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25 (Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 4 della lettera i) del comma 1 dopo le parole: <<ai numeri 1), 2), 3)>> sono aggiunte le seguenti: << e 5 bis>>;
- b) dopo il numero 5 della lettera i) del comma 1 è aggiunto il seguente: <<5 bis) i prestatori di attività professionali iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da amministrazioni pubbliche o enti pubblici;>>;
- c) dopo la lettera dd) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<dd bis) PMI: soggetti che soddisfano i requisiti di microimpresa ovvero di piccola o media impresa di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; dd ter) impresa in fase di avviamento: piccola impresa non quotata, iscritta da non oltre cinque anni al Registro delle imprese, che soddisfa le condizioni cumulative di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014; dd quater) delocalizzazione: trasferimento della medesima o analoga attività anche in parte da una sede operativa attiva situata nello Spazio economico europeo (SEE) verso la sede operativa attiva sul territorio regionale nella quale deve svolgersi l'iniziativa oggetto di agevolazione. Si ha trasferimento dell'attività se il bene o servizio prodotto o fornito serve o soddisfa anche in parte le stesse finalità o la medesima clientela oppure si verifica una perdita di posti di lavoro nella stessa o analoga attività in una sede operativa attiva nello SEE.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 del DPRReg. 25/2023)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 dopo le parole <<sono concessi>> sono inserite le parole <<dal Comitato di gestione>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 25/2023)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole <<sono concessi>> sono inserite le parole <<dal Comitato di gestione>> e le parole <<della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli

- articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014>> sono soppresse:
- b) al comma 2 dopo la fine del primo periodo è aggiunto-il seguente: <<Tali aiuti non possono essere concessi a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della richiesta di intervento incentivante, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'iniziativa oggetto dell'incentivo nella zona interessata.>>.
 - c) al comma 3 le parole <<ai soggetti beneficiari che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), nel prosieguo denominati>> sono sostituite dalle parole <<a favore delle>>;
 - d) al primo periodo del comma 5 le parole <<1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>;
 - e) al secondo periodo del comma 5 le parole <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti <<2023/2831>>;
 - f) al comma 6 le parole <<n. 1407/2013>> sono sostituite dalle parole <<2023/2831>>;
 - g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Nel caso di finanziamenti agevolati a favore di beneficiari aventi requisiti di impresa in fase di avviamento le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del beneficiario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e c) del regolamento (UE) 651/2014, rispettivamente con riferimento al finanziamento e, ove ammessa, alla contribuzione integrativa.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 25/2023)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere superati i massimali stabiliti ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del medesimo articolo 22.>>;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento, in virtù delle quali, tra l'altro, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie

- di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2023/2831, ad una medesima "impresa unica", non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.>>;
- c) al comma 4 le parole <<n. 1407/2013>> sono sostituite dalle parole <<2023/2831>>;
 - d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, e dall'articolo 23, comma 2, gli aiuti relativi agli interventi agevolativi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 ovvero dall'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 10 del DPRReg. 25/2023)

1. Alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 le parole: <<all'attivazione>> sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 25/2023)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
 - b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione.>>;
- b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<degli attivi direttamente connessi>> sono sostituite dalle seguenti: << di attivi appartenenti>>;
- c) al comma 8 le parole: <<2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<9, comma 1, della legge regionale 2/2012, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 25/2023)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
 - b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione.>>
- b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<degli attivi direttamente connessi>> sono sostituite dalle seguenti: << di attivi appartenenti>>;
- c) al comma 7 le parole: <<2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<9, comma 1, della legge regionale 2/2012, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 13 del DPRReg. 25/2023)

1. Il comma 10 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 è abrogato.

Art. 9

(Modifica all'articolo 15 del DPRReg. 25/2023)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 le parole: <<2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<9, comma 1, della legge regionale 2/2012, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 25/2023)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole: << al comma 9,>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 7 bis e 9,>>;
- b) al comma 7 le parole << al comma 9,>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 7 bis e 9,>>;
- c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga attività economica sia in sedi situate sul territorio regionale sia in altre sedi, l'importo dei finanziamenti agevolati Liquidità, calcolato in applicazione dei commi 5 ovvero 6, è parametrato alla quota del valore della produzione riferita al territorio regionale rispetto al valore totale della produzione del soggetto beneficiario, come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia o non sia ancora sottoposta all'obbligo della presentazione della dichiarazione dell'IRAP in quanto soggetto di nuova costituzione, l'incentivo è parametrato al numero dei lavoratori addetti con continuità alle sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi del soggetto beneficiario, quali registrati alla data di presentazione della domanda.>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 27 del DPRReg. 25/2023)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del DPRReg. 25/2023, dopo la parola <<mantenere>> è inserita la parola <<attiva>>.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.